



## COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 66 del Reg. data 28-12-2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N°.175).

L'anno **duemilaventuno** il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16.40** e segg., convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il **Consiglio Comunale in video conferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n°.18 del 17.03.2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e della Determina del Presidente del C.C. Prot.6950 del 03.08.2021.**

Alla convocazione di oggi, partecipano i Sigg. Consiglieri Comunali che a norma di Legge risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1. GARFI'	Gianni	x		8. BENNARDO	Sebastiano	x	
2. FISICARO	Manuela	x		9. PETRALIA	Concettina	--	--
3. INGANNE'	Francesca	x		10. TRIGILI	Gaetano	x	
4. GIARRATANA	Carla		x		Totale	8	1
5. VINCI	Paolo	x		E' PRESENTE IL SINDACO			
6. MAZZONE	Concetta	x					
7. BASILI	Denis	x					

Il Presidente del C.C. Gianni Garfi è presente presso la sede Municipale unitamente al Vice Segretario Comunale Dr. Antonino Listo, al Comandante della P.M. Corrado Piccione e la Sostituta Capo Area Affari Amministrativi e Legali Sig.ra Paola Occhipinti.

Constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta che è pubblica in quanto trasmessa in diretta streaming.

Si passa al **4° punto** dell'O.d.g. avente all'oggetto: "APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N°.175)".

Il Presidente indica ed espone nel dettaglio quali sono le partecipate, elencandole individualmente e con quale quota di partecipazione, nonché quelle in regime di commissariamento o non.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione e non essendoci interventi si passa alla votazione del quarto punto all'ordine del giorno mediante appello nominale con il seguente esito:

- presenti 8 (Garfi, Ingannè, Fisicaro, Vinci, Mazzone, Basili, Bennardo, Trigili).
- favorevoli 6 (Garfi, Ingannè, Fisicaro, Vinci, Mazzone, Basili).

- contrari 2 (Bennardo, Trigili).

Si vota per l'immediata esecutività della deliberazione, che riporta il seguente esito:

- presenti 8 (Garfi, Ingannè, Fiscicaro, Vinci, Mazzone, Basili, Bennardo, Trigili).

- favorevoli 6 (Garfi, Ingannè, Fiscicaro, Vinci, Mazzone, Basili).

- contrari 2 (Bennardo, Trigili).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la dentro riportata proposta di Delibera, completa dei pareri di rito;

Visto l'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;

Visto l'esito delle superiori votazioni

## DELIBERA

- 1) Di approvare la dentro riportata proposta di Delibera, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020 (ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N°.175)”**.
- 2) Di dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva.



## Comune di Buccheri

*"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"*

*(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)*

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spandò"

P.zza Toselli, 1 – 96010 Buccheri

Tel 0931880359 – Fax 0931880559

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .... del Reg.

data .....

**OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 (ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175).**

L'anno duemilaventuno, il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla ..... convocazione ..... di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1. GARFI' Gianni			8. BENNARDO Sebastiano		
2. FISICARO Manuela			9. TRIGILI Gaetano		
3. BASILI Denis			10. _____		
4. GIARRATANA Carla					
5. INGANNE' Francesca					
6. MAZZONE Concetta					
7. VINCI Paolo					
			<b>TOTALE</b>		

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Benfatto.

Il Presidente del Consiglio, Sig. Garfi Gianni, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2020 (ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175).**

**PREMESSO** che il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. "Decreto correttivo");

**VISTO** l'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**RILEVATO** che, per effetto del citato art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

**VISTO**, altresì, l'art. 4, in particolare i commi 1 e 2, del T.U.S.P., i quali testualmente recitano:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

**TENUTO CONTO** che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni che:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- per le quali si verifichino le seguenti condizioni di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**ATTESO** che la ricognizione ordinaria è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

**PRESO ATTO** che ai sensi del citato T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione, e quindi dall'adozione della delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**RICHIAMATA** la D.C.C. n. 55 del 28/12/2020 recante "Approvazione revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 (art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)." con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Buccheri in particolare ha **approvato** la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Buccheri redatta ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, accertandole come di seguito specificato, **dando atto** che non occorre procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni detenute direttamente dall'Ente al 31/12/2019, né di dover individuare partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;

**RICHIAMATI**, altresì, l'art. 11-ter e l'art. 11-quinques del D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 126/2014, con la L. n. 190/2014 ("Legge di stabilità 2015") ed il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, i quali definiscono esattamente e rispettivamente i concetti di "Enti Strumentali" e di "Società Partecipate";

**VISTO** l'esito della ricognizione ordinaria effettuata nel corrente anno 2021 relativamente alle partecipazioni possedute al 31/12/2020, dalla quali risulta che l'Ente attualmente detiene le seguenti partecipazioni:

- 1) "A.T.O. SR 1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE";
- 2) "CONSORZIO A.T.O. 8 SIRACUSA - IN LIQUIDAZIONE";
- 3) "ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I. SIRACUSA)";
- 4) "S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA";
- 5) "GAL VAL D'ANAPO S.C.A.R.L.";
- 6) "GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE";

**EVIDENZIATO** che:

- 1) l'"A.T.O. SR 1 S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE" non è una società partecipata, bensì un ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2001; è una società obbligatoria per legge in quanto istituita dalla Regione Siciliana per la disciplina dei rifiuti ed è in liquidazione, pertanto il Comune dovrà parteciparvi fino alla conclusione delle procedure liquidazione;
- 2) il "Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa A.T.O. 8 Siracusa", non è una società partecipata, bensì un ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2001; è una società obbligatoria per legge in quanto istituita dalla Regione Siciliana per la disciplina del servizio idrico integrato ed è in liquidazione, pertanto il Comune dovrà parteciparvi fino alla conclusione delle procedure liquidazione;

- 3) l'“ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I. SIRACUSA)” non è una società partecipata, bensì un ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2001; è una società obbligatoria per legge in quanto istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016 pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 12 febbraio 2016; ha di fatto ha sostituito l'A.T.O. 8 Siracusa in seguito alla riorganizzazione nel territorio regionale della gestione del servizio idrico integrato;
- 4) la “Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.) A.T.O. Siracusa Provincia”, essendo stata costituita ai sensi della Legge Regionale n. 9/2010, non è una società partecipata, bensì un ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2001; è una società prevista e disciplinata interamente dalla normativa regionale siciliana e, pertanto, obbligatoria per legge;
- 5) e 6) le partecipazioni al “G.A.L. VAL D'ANAPO S.C.A.R.L.” e al “G.A.L. NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE” comportano per l'Ente un onere molto basso in termini economico-finanziari, ottenendo di contro elevati benefici, in quanto i due Gruppi di Azione Locale, esempio di funzionamento del “Partenariato Pubblico – Privato” (in sigla “P.P.P.”), elaborano le strategie di sviluppo locale e le progettualità utili per il miglioramento dello sviluppo integrato dell'area di riferimento. Le due società operano anche nella qualità di “soggetti intermediari” per l'utilizzazione diretta delle complessive risorse economico-finanziarie locali, regionali, nazionali e comunitarie, ponendo in essere l'attuazione di importanti interventi a gestione diretta ed interventi infrastrutturali pubblici. Quindi i G.A.L. sono organismi che supportano tecnicamente i Comuni che vi partecipano nella gestione tecnico-amministrativa di progetti, attraverso i quali sono stati finanziati interventi comprensoriali inseriti nel Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (“P.I.S.T.”); pertanto, si occupano di intercettare diverse tipologie di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, attraverso la valutazione, redazione, predisposizione e presentazioni di diversi progetti a vario livello, colmando così un vuoto nell'Ente dal punto di vista della professionalità delle risorse umane attualmente disponibili (in quanto non vi è personale nel Comune di Buccheri che abbia tali competenze specifiche);

**RITENUTO**, dunque, alla luce dell'esiguo onere finanziario annuo e dei benefici sociali in termini di potenziali opportunità di finanziamento per il Comune di Buccheri, che le partecipazioni ai due Gruppi di Azione Locale possono essere mantenute, in quanto risulterebbe come scelta antieconomica ed illogica quella di cedere la propria partecipazione e poi dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrariamente al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica;

**PRESO ATTO**, pertanto, che:

- l'Ente non detiene partecipazioni indirette;
- non sussistono i presupposti né le motivazioni per provvedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni dirette detenute nelle anzidette società;
- la partecipazione a forme associative di cui alla Parte I, Titolo II, Capo V, del D.Lgs. n. 267/2000 (vedasi l'Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”), non sono oggetto del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo *de quo*, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RITENUTO** che la presente proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare corso alle disposizioni normative dettate dal D.Lgs. n. 175/2016;

**RILEVATO** che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo art. 42, c. 2, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000, e del combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.S.P.;

**CONSIDERATA** la necessità di sottoporre al Consiglio Comunale la presente proposta di deliberazione;

**ACQUISITI** i necessari pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RICHIESTO** il preventivo parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTI**:

- il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 48 e 50;

- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), .), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. "Decreto correttivo");
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.U.P. 2021-2023 approvato con D.C.C. n. 20 del 17/06/2021 e successive variazioni apportate allo stesso;
- il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con D.C.C. n. 21 del 17/06/2021 e successive variazioni apportate allo stesso;

## SI PROPONE


**Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:**

1. **DI APPROVARE** la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Buccheri redatta ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come di seguito specificate:
  - "A.T.O. SR 1 S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE", con sede a Siracusa in Via Adda n. 33, P.I./C.F. 01415800893: quota di partecipazione = 0,71%, pari ad € 191,42 (quota di gestione anno 2019 ex art. 7 dello Statuto societario, mentre l'Assemblea dei soci ha deliberato la rinuncia delle quote spese di gestione per gli anni 2019 e 2020) ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011, società obbligatoria per legge in quanto istituita dalla Regione Siciliana per la disciplina dei rifiuti ed in liquidazione;
  - "Consorzio Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa A.T.O. 8 Siracusa", con sede in Via Malta n. 106, P.I./C.F. 93045400897, quota di partecipazione = 0,41%, pari ad € 810,00 (ultima quota pagata relativa al Fondo di dotazione, anno 2018), ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011, società obbligatoria per legge in quanto istituita dalla Regione Siciliana per la disciplina del servizio idrico integrato ed in liquidazione;
  - "ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I. SIRACUSA)", con sede a Siracusa in Piazza Duomo n. 4, P.I./C.F. 93081320892, quota di partecipazione = 0,41%, pari ad € 810,00 (ultima quota pagata relativa al Fondo di dotazione, anno 2020) non è una società partecipata, bensì un ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011; è una società obbligatoria per legge in quanto istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 11 agosto 2015 n. 19 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016 pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 12 febbraio 2016; di fatto ha sostituito l'A.T.O. 8 Siracusa in seguito alla riorganizzazione nel territorio regionale della gestione del servizio idrico integrato;
  - "S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA", con sede a Siracusa in Piazza Duomo n. 4, P.I./C.F. 01816320897: quota di partecipazione = 0,51%, pari ad € 689,93 (quota anno 2020), ente strumentale partecipato ai sensi dell'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011 e società obbligatoria per legge in quanto istituita dalla Regione Siciliana;
  - "GAL VAL D'ANAPPO S.C.A.R.L.", con sede a Canicattini Bagni in Via Principessa Iolanda n. 51, P.I./C.F. 01248050898: quota di partecipazione = 1,22%, pari a € 0,50 per abitante, ovvero pari ad € 962,00 (quota anno 2020);
  - "GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE", con sede a Palazzolo Acreide in Piazza del Popolo n. 1, P.I./C.F. 01704320892: quota di partecipazione = 1,72%, pari a € 500,00 (quota annuale);
2. **DI PRENDERE ATTO** che gli Amministratori Comunali non ricoprono cariche di governo presso le società partecipate, ma intervengono solo in qualità di socio nelle loro Assemblee;
3. **DI DARE ATTO** che, alla luce dell'esiguo onere finanziario annuo e dei benefici sociali in termini di potenziali opportunità di finanziamento per il Comune di Buccheri, le partecipazioni ai due Gruppi di Azione Locale possono essere mantenute, in quanto risulterebbe come scelta antieconomica ed illogica quella di cedere la propria partecipazione e, successivamente, dover acquistare gli stessi servizi da un soggetto privato a condizioni economiche sconvenienti, nonché contrariamente al principale obiettivo del legislatore di contenimento della spesa pubblica;

4. **DI DARE ATTO**, pertanto, che non occorre procedere all'alienazione di nessuna delle partecipazioni detenute da questo Ente al 31/12/2020, né di dover individuare partecipazioni da razionalizzare, aggregare e porre in liquidazione;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune di Buccheri;
6. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al M.E.F. attraverso il portale <https://portaletesoro.mef.gov.it/> ai sensi dell'art. 17, D. L. n. 90/2014 e ss.mm.ii.;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

*Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria*

*Dott. Vito Dipietro*







## **Comune di Buccheri**

### **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**

**Verbale n. 20/2021**

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

L'anno duemilaventuno il giorno 19 del mese di Dicembre la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore Unico dei Conti del Comune di Buccheri nominata con Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 14.10.2020, dopo aver esaminato la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 13.12.2021 ricevuta tramite pec in pari data ed avente il seguente oggetto:

**“Approvazione Revisione Ordinaria delle Partecipazioni detenute al 31.12.2020 (Art. 20 D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175)”**

Esprime il parere di propria competenza che qui si riporta in allegato

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Crocifissa Parrinello



## Comune di Buccheri

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

**Oggetto:** Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di **Revisione Ordinaria delle Partecipazioni pubbliche ex art.20 D. Lgs. 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D.Lgs 16.06.2017 N.100**

### IL REVISORE UNICO DEI CONTI

#### **Premesso che**

Con pec del 13.12.2021 l'Ente ha richiesto parere sulla proposta di deliberazione del C.C. N. 50 del 13.12.2021 avente il seguente oggetto:

**“Approvazione Revisione Ordinaria delle Partecipazioni detenute al 31.12.2020 (Art. 20 D.lgs. 19 Agosto 2016 n. 175)”**

Esaminata la proposta di delibera indicata in premessa.

**Visto** quanto disposto dal D.Lgs. n. 175 del 19 Agosto 2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 Agosto 2015 n. 124 che costituisce il Nuovo testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 Giugno 2017, n.100 (c.d. "Decreto correttivo");

**Rilevato che** il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020.

**Preso atto** dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

**Considerato che**, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di “socio pubblico” con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

**Visto** l'art.4, in particolare i commi 1 e 2, del T.U.S.P che recitano:

- Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di specifiche attività così come si evince dalla proposta di deliberazione;

**Visto** l'esito della ricognizione ordinaria effettuata nel corrente anno 2021 dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria relativamente alle partecipazioni possedute al 31/12/2020, e da cui risulta che l'Ente attualmente detiene le seguenti partecipazioni:

1. A.T.O. SR 1 S.P.A. - INLIQUIDAZIONE
2. CONSORZIO A.T.O. 8 SIRACUSA - INLIQUIDAZIONE;
3. ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I. SIRACUSA);
4. S.R.R. A.T.O. SIRACUSA PROVINCIA;
5. GAL VAL D'ANAPO S.C.A.R.L.;
6. GRUPPO DI AZIONE LOCALE NATIBLEI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE;

**Preso atto che**

- l'ente non detiene partecipazioni indirette;
- non sussistono presupposti né motivazioni per provvedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni dirette detenute nelle anzidette società;

**Tenuto conto che** l'Ente motiva il mantenimento delle partecipate dalle seguenti considerazioni:

- Che le società di cui al punto 1, 2, 3 e 4 sono obbligatorie per legge;
- Assenza di caratteri previsti dall'art. 20 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e dalle disposizioni del decreto correttivo al TUSP;
- Efficienza e indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
- Partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**Vista** la proposta consiliare quale atto ricognitivo delle partecipazioni che costituisce aggiornamento periodico annuale (entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P.

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione relativa alla revisione ordinaria, di cui all'art. 20 D.lgs. 175/2016, delle partecipazioni possedute dal Comune di Buccheri alla data del 31/12/2020.

**Invita l'Ente a:**

- **Monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **Verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **Vigilare con la massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- **Inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti** e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Sommatino, 19.12.2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Crocifissa Parrinello


(firmato digitalmente)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 50 DEL 13/12/2021

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica:

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Li 13/12/2021




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere in ordine alla regolarità contabile:

- FAVOREVOLE  
 CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Li 13/12/2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 44/1991, del D.Lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro ss.mm.ii., si attesta la copertura finanziaria come segue:

CAP.	CODICE	COMPETENZA (ESERC. FINANZ. RIO)	PREVISIONE / STANZIAM. TO INIZIALE	STANZIAM. TO ASSESTATO (POST VARIAZIONI)	DISPONIBILITÀ	PRENOTAZ. NE DI SPESA (NUMERO)	PRENOTAZ. NE DI SPESA (IMPORTO)
.....	.....	2021	€ .....	€ .....	€ .....	N. ....	€ .....
.....	.....	2022	€ .....	€ .....	€ .....	N. ....	€ .....
.....	.....	2023	€ .....	€ .....	€ .....	N. ....	€ .....

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Li, .....

<b>IL CONSIGLIERE ANZIANO</b>	<b>IL SINDACO</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<i>Temporelli Franca</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

È copia conforme per uso amministrativo

Li, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio ..... con prot. n. .... del .....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n. .... del .....

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA**

Li, .....

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal 07-01-2022 al 17-01-2022

Li, .....

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**



Atteso che avverso il presente atto, nel periodo dal ..... al ....., non sono pervenuti reclami o opposizioni.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO**

Li, .....

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal 08-01-2022 al 17-01-2022 a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991 e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**


Li, .....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 18-12-2021 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ..... ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

Li, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**



*[Signature]*